

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73";

VISTO il D.L. n. 288 del 30.12.2021 ed in particolare l'art. 5-ter di proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze anche per l'a.s. 2022/2023;

VISTO il D.M. n.188 del 21.07.2022 "Procedura straordinaria in attuazione dell'art.5-ter del D.L n. 228/2021";

VISTO l'art. 5 del D.M. 242/2021 che disciplina il sistema di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato ai fini dell'art. 59 comma 4 del Decreto-legge n. 73;

VISTO l'art. 6 del D.M. 242/2021 concernente le modalità di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

VISTO in particolare i commi 3 e 4 del sopracitato art. 6 che prevede "in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107". Ed "Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato".

VISTO l'art. 8 del D.M. 242/2021 concernente le modalità di espletamento della prova disciplinare;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 143 del 3 febbraio 2023 recante "Accorpamento commissioni della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228", in particolare il comma 2 dell'articolo 2 che dispone l'aggregazione interregionale per le tipologie di posto che presentino un esiguo numero di partecipanti non superiore a centocinquanta, per garantire lo svolgimento delle prove di cui all'art. 8 del D.M. 21 luglio 2022 n. 188 tra il termine delle attività didattiche e la data del 31 luglio 2023, come previsto dal medesimo art. 8, comma 2, contemperando le esigenze di celerità dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTI

i propri decreti relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici per la prova disciplinare delle classi di concorso ADEE – ADMM – ADSS

TENUTO CONTO dell'elenco dei nominativi dei docenti da ammettere alla prova disciplinare a seguito di superamento con esito positivo del periodo di formazione e prova, comunicati dale istituzioni scolastiche interessate;

VISTI gli esiti delle prove disciplinari trasmessi dalle Commissioni;

DECRETA

ART. 1 – È approvato l'elenco, allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante, dei candidati che hanno conseguito un giudizio positivo in esito alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 così come previsto dalla proroga introdotta dall'art. 5-ter del D.L. n. 288/2021; per le classi di concorso ADEE – ADMM – ADSS;

ART. 2 – I contratti di lavoro a tempo determinato in essere con i docenti di cui all'elenco allegato sono trasformati a tempo indeterminato, con decorrenza 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla presa di servizio, presso la medesima istituzione scolastica ove hanno prestato servizio a tempo determinato. I dirigenti scolastici dei docenti che prestano servizio in Toscana sono delegati a sottoscrivere il relativo contratto e a svolgere ogni verifica sui titoli e sui requisiti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione.

IL DIRETTORE

Ernesto Pellecchia

Agli Ambiti Territoriali Agli USR aggregati alla Regione Toscana Ai dirigenti scolastici regione Toscana Al sito web Alle OO.SS.

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana Referente: Ufficio Concorsi USR Drto.ufficioconcorsi@istruzione.it